



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 93/16/CONS

AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DI QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ RTR 7 S.R.L. DAI SIGNORI SPALLANZANI MARIACHIARA, SPALLANZANI MARIA CECILIA E SPALLANZANI FERNANDO AL SIGNOR MAZZONI GIOVANNI E ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA EDITORIALE POLIGRAFICA ITALIANA - CEPI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 13;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Testo Unico*);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTA la delibera n. 125/14/CONS, del 31 marzo 2014, recante “*Autorizzazione al trasferimento di proprietà, mediante cessione del pacchetto di controllo azionario, della società RTR 7 s.r.l., dalla società Rete 7 S.p.A. ai signori Spallanzani Mariachiara, Spallanzani Maria Cecilia e Spallanzani Fernando*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza del 23 febbraio 2016 (prot. n. 8227), successivamente integrata in data 1 marzo 2016 (prot. n. 9314), presentata ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 13, della legge n. 249/1997, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, *lett. d*), e comma 4, della delibera n. 368/14/CONS, il sig. Mazzoni Giovanni, nato *omissis* il *omissis* (c.f. n. *omissis*), ha richiesto l'autorizzazione al trasferimento di proprietà delle quote di capitale della società RTR 7 S.r.l. dai signori Spallanzani Mariachiara, Spallanzani Maria Cecilia e Spallanzani Fernando al signor Mazzoni Giovanni e alla società Cooperativa Editoriale Poligrafica Italiana CEPI (di seguito CEPI);

2. l'operazione in esame è stata posta in essere mediante contratto di cessione di quote stipulato a Modena in data 5 febbraio 2016. Con tale atto i signori Spallanzani Mariachiara, Spallanzani Maria Cecilia e Spallanzani Fernando hanno alienato le quote di rispettiva proprietà del capitale sociale della società RTR 7 S.r.l. in favore del signor Mazzoni Giovanni e della società cooperativa CEPI. Conseguentemente, il capitale sociale della società RTR 7 S.r.l. risulta così ripartito:

- Mazzoni Giovanni (c.f. n. *omissis*), titolare del 51,00% delle azioni;
- Società cooperativa CEPI (p.i. n. *omissis*), titolare del 49,00% delle azioni;

3. la società RTR 7 s.r.l., società oggetto di trasferimento, risulta essere:

- società a responsabilità limitata iscritta al registro delle imprese di Bologna, c.f. n. 03219491200;

- non controllante alcuna società;

- iscritta al registro degli operatori della comunicazione con il numero 24242 dall'11 febbraio 2014 in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi per la diffusione in ambito locale dei canali "RTR Teletrecolore" e "RTR Antenna 1", (autorizzazioni rilasciate congiuntamente dal Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, in data 21 settembre 2010 con un unico provvedimento prot. n. DGSCER/DIV.III/61587) nonché in qualità di operatore di rete in ambito locale (autorizzazione rilasciato dal Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, in data 16 luglio 2015 con un unico provvedimento prot. n. DGSCER/DIV.III/40632);

4. il sig. Mazzoni Giovanni, soggetto cessionario con quote pari al 51% del capitale, risulta essere:

- nato *omissis* il *omissis* c.f. n. *omissis*;

5. la società Cepi, altro soggetto cessionario con quote pari al 49% del capitale, risulta essere:

- società cooperativa, con sede a Reggio Emilia, via Edison n. 14/A cap n. 42122, c. f. n. 02152280356, operante nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC) in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e per tale attività iscritta al ROC con il n. 18904;

- controllata con quote paritetiche al 33% del capitale sociale dal sig. Mazzoni Giovanni (c.f. n. *omissis*), dal sig. Cocconcelli Luigi (c.f. n. *omissis*) e dal sig. Castagnoli Matteo (c. f. n. *omissis*);

- controllante nessuna società;

- titolare dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi per la diffusione in ambito locale per il marchio “*Medianews*” (DGSCER/DIV.III/61679 del 22/09/2010);
- concessione per fornitore di contenuti radiofonici per il marchio “*Radio Risposta*” (prot. n. 903309 del 03/04/1994);

6. a completamento dell’istanza di trasferimento di proprietà in esame, si evidenzia che il sig. il sig. Mazzoni Giovanni, giusta delega da parte di tutti i soggetti acquirenti, ha dichiarato e autocertificato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che:

- *“in capo agli amministratori e ai soci della società che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale e non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159”;*
- *“non esistono restrizioni all’operazione da parte di altri organismi pubblici”;*

RITENUTO, con riferimento all’istanza in oggetto, consistente nella richiesta di autorizzazione al trasferimento di proprietà del 100% delle quote di capitale sociale della società Nuova RTR7 S.r.l. in favore del sig. Mazzoni Giovanni e della società Cooperativa CEPI, che il sig. Mazzoni Giovanni ha attestato i requisiti di nazionalità della società e di onorabilità degli amministratori previsti dalla normativa di settore ai fini del conseguimento dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 6, *lett. c*), n. 13, della legge n. 249/1997;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. c)*, n. 13, della legge n. 249/1997, il trasferimento del 100% delle quote di capitale sociale della società RTR 7 S.r.l. dai signori Spallanzani Mariachiara, Spallanzani Maria Cecilia e Spallanzani Fernando al signor Mazzoni Giovanni e alla società Cooperativa CEPI.

La presente delibera è notificata alle parti e trasmessa al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale - per quanto di competenza e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci